

Condizioni generali di vendita e fornitura di Roche Diagnostics (Schweiz) AG

1 Generale

- 1.1 Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura (“CG”) si applicano a tutti i contratti fra Roche Diagnostics (Schweiz) AG (“Roche”) e il cliente. Condizioni di divergente tenore del cliente sono vincolanti esclusivamente se esplicitamente riconosciute per iscritto da Roche.
- 1.2 Qualora una disposizione delle presenti CG dovesse rivelarsi integralmente o parzialmente inefficace, le parti contraenti sostituiranno tale disposizione con nuova, i cui effetti giuridici ed economici si avvicinano il più possibile a quelli della disposizione sostituita.
- 1.3 Le indicazioni di prezzo e le specificazioni nei listini dei prezzi, nei prospetti e nelle offerte presentate in Internet o simili non sono vincolanti.
- 1.4 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contraenti richiedono per la loro validità la forma scritta. In caso di divergenze fra le disposizioni contrattuali concordate per iscritto e le presenti CG, prevalgono le disposizioni contrattuali.

2 Stipulazione del contratto

- 2.1 Il contratto è stipulato con la conferma d’ordine, scritta o elettronica, da parte di Roche, risp. con l’emissione della fattura da parte di Roche.
- 2.2 Le deroghe rispetto all’ordine del cliente contemplate dalla conferma d’ordine di Roche, risp. nella fattura, assurgono a contenuto del contratto salvo che il cliente non le contesti per iscritto entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d’ordine. Con riserva di rettifica di puri errori di calcolo.

3 Estensione delle forniture e prestazioni

- 3.1 Le forniture e prestazioni di Roche sono elencate esaustivamente nella conferma d’ordine, risp. nella fattura, di Roche.
- 3.2 Roche è autorizzata ad avvalersi di subfornitori.

4 Prezzi

- 4.1 Salvo diverso accordo, i supplementi per piccoli quantitativi nonché i costi per l’attuazione di requisiti specifici ai sensi della seguente cifra 7.4 sono a carico del cliente e saranno fatturati separatamente.
- 4.2 Se fra la stipulazione del contratto e la fornitura intervengono modifiche della base per la determinazione del prezzo dettate da circostanze esterne (in particolare oscillazioni valutarie e prezzi dei fornitori), Roche è autorizzata ad adeguare conseguentemente i prezzi.

5 Termine di fornitura

- 5.1 Si applica il termine di fornitura menzionato nella conferma dell’ordine, risp. nel bollettino di consegna. Roche si premura di rispettare i termini di fornitura; i medesimi non possono tuttavia essere garantiti. I ritardi delle forniture non autorizzano il cliente a un recesso, né a un risarcimento del danno o ad altre prestazioni.
- 5.2 Nei casi seguenti, il termine di fornitura sarà adeguatamente prolungato:
 - (i) se a Roche non pervengono per tempo le indicazioni di cui essa necessita per l’adempimento del contratto;
 - (ii) se il cliente modifica a posteriori tali indicazioni, causando così un ritardo della fornitura;
 - (iii) se insorgono impedimenti che Roche, pur applicando la necessaria diligenza, non può evitare, a prescindere dal fatto che tali impedimenti insorgano presso Roche, presso il cliente o presso un terzo.
- 5.3 Se Roche, in considerazione di eventi non ad essa imputabili, non può effettuare la fornitura o non può effettuarla tempestivamente, è autorizzata a recedere, totalmente o parzialmente, dal contratto. Roche si riserva in tale eventualità anche il diritto di effettuare forniture parziali.

6 Trasferimento degli utili e dei rischi

- 6.1 Utili e rischi sono trasferiti al cliente contestualmente all'arrivo della fornitura al luogo di fornitura concordato.
- 6.2 Se la spedizione, su richiesta del cliente o per altri motivi non imputabili a Roche, subisce ritardi, i rischi sono trasferiti al cliente al termine di fornitura originariamente previsto.

7 Spedizione, trasporto e assicurazione

- 7.1 Salvo diverso accordo, la spedizione e il trasporto al luogo di destinazione concordato sono organizzati da Roche e inclusi nel prezzo.
- 7.2 Roche stipula a proprie spese un'assicurazione trasporti. Dal momento del trasferimento dei rischi, eventuali ulteriori assicurazioni contri danni di qualsivoglia natura sono a carico del cliente.
- 7.3 Le contestazioni in relazione alla spedizione o al trasporto devono essere indirizzate dal cliente all'ultimo vettore di merci alla ricezione della fornitura o dei documenti di trasporto.
- 7.4 Requisiti particolari concernenti la spedizione, il trasporto e l'assicurazione devono essere tempestivamente resi noti a Roche. Eventuali costi maggiori saranno fatturati separatamente al cliente.

8 Verifica e presa in consegna delle forniture

Il cliente è tenuto a verificare i sistemi e/o prodotti forniti entro tre giorni lavorativi dalla ricezione nonché, entro il medesimo termine, a rendere noti per iscritto a Roche eventuali difetti. Alla decorrenza del termine la merce è ritenuta accettata e approvata.

9 Garanzia

- 9.1 Il termine di garanzia inizia a decorrere quando la fornitura giunge al luogo concordato. Il termine di garanzia per i sistemi e/o prodotti è di 24 mesi. Per la merce sostituita non è concesso nessun termine di garanzia.
- 9.2 I materiali di consumo (per es. strisce reattive) e i componenti soggetti a usura sono esclusi dalla garanzia.
- 9.3 Il cliente, a scelta di Roche, ha esclusivamente diritto alla riparazione o alla sostituzione della merce difettosa. La risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nonché altri diritti o pretese sono esclusi.
- 9.4 La garanzia si estingue anticipatamente se il cliente o terzi effettuano interventi inappropriati, modifiche o riparazioni, oppure se il cliente, al palesarsi di difetti, non informa senza indugio Roche.
- 9.5 Roche non risponde per i difetti insorti a seguito di normale usura, manutenzione carente, impiego inappropriato (a titolo esemplificativo, impiego di articoli di consumo o componenti soggetti ad usura non conformi con Roche o non raccomandati da Roche), sollecitazione eccessiva o altri motivi non imputabili a Roche.

10 Risarcimento del danno e limitazione della responsabilità

- 10.1 La responsabilità di Roche (sia per garanzia, atto illecito, contratto o altro motivo) è in ogni caso limitata al risarcimento del danno diretto, al massimo fino a concorrenza dei pagamenti effettuati dal cliente sulla base del contratto in esame. Ogni ulteriore responsabilità, in particolare per danni indiretti, danni conseguenti, perdita di produzione e mancato guadagno è espressamente esclusa.
- 10.2 Se Roche è chiamata a rispondere da terzi per un danno da prodotti la cui causa è attribuibile al cliente, il cliente è tenuto a rifondere a Roche tutti i costi che ne conseguono.

11 Segretezza

- 11.1 Le informazioni che Roche mette a disposizione del cliente allo scopo di adempiere il contratto non possono essere impiegate per altri scopi del cliente o essere rese accessibili a terzi.
- 11.2 Dal canto suo, Roche non rende accessibili a terzi le informazioni confidenziali e i segreti commerciali del cliente. Sono eccettuate le società del gruppo Roche.

12 Condizioni di pagamento

- 12.1 Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura.
- 12.2 Se al momento di un nuovo ordine un cliente non ha ancora saldato delle fatture scadute, Roche può sospendere l'esecuzione dell'ordine fino al pagamento integrale delle fatture scadute.
- 12.3 Roche può recedere dal contratto se il pagamento da parte del cliente non è assicurato in tempi adeguati.

13 Riserva di proprietà

- 13.1 Le merci vendute rimangono di proprietà di Roche fino all'adempimento del contratto e all'osservanza di tutti gli obblighi di pagamento.
- 13.2 Roche è autorizzata a far iscrivere la riserva di proprietà in Svizzera nell'apposito registro dei patti di riserva della proprietà oppure nei corrispondenti registri di altri paesi e il cliente è tenuto a collaborare ai passi necessari per l'iscrizione.

14 Controllo dell'importazione e dell'esportazione

All'acquirente è segnalato che le merci o gli oggetti della fornitura (e, all'occorrenza, il know-how ivi contenuto) possono essere soggetti a un controllo dell'importazione o dell'esportazione. Ogni parte contraente è personalmente responsabile del rispetto delle corrispondenti prescrizioni in materia di importazione ed esportazione. All'acquirente è inoltre segnalato che il diritto di controllo sull'esportazione U. S. è applicabile anche quando si tratta di merci o oggetti della fornitura provenienti, in tutto o in parte, dagli USA. Tale eventualità può ricorrere anche se per resto il contratto non ha nessun ulteriore nesso con gli USA.

15 Diritto applicabile e foro giudiziario

- 15.1 Le presente CG sono assoggettate al diritto materiale svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merce.
- 15.2 Foro giudiziario esclusivo per tutte le divergenze insorgenti fra le parti è Zugo, Svizzera.

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Forrenstrasse 2
6343 Rotkreuz

Tel: +41 41 747 60 00
E-mail: info@accu-check.ch

AA06-02-03 Version 03